



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
CAPITANERIA DI PORTO DI TARANTO

AUTORIZZAZIONE AL BUNKERAGGIO A MEZZO AUTOBOTTE/DISTRIBUTORE MOBILE

Vista l'istanza presentata in data _____ dal Comandante della M/ _____ di bandiera _____, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'operazione di bunkeraggio di tonn. _____ di _____;

Visto il "nulla osta della società terminalista";

Viste le norme di sicurezza vigenti nel porto di Taranto e quelle relative alle operazioni di bunkeraggio contenute nel Capo IX del "Regolamento di Sicurezza e dei Servizi Marittimi del Porto di Taranto" approvato con Ordinanza n. 70/2011 in data 18 marzo 2011;

AUTORIZZA

Il Comandante della M/ _____ di bandiera _____, ormeggiata all'accosto _____ ad effettuare il rifornimento del prodotto suindicato, alle ore _____ del giorno _____; automezzo targato _____

Dovranno essere rispettate tutte le norme di sicurezza vigenti nel porto di Taranto nonché tutte le sottonotate prescrizioni di cui al Capo IX del suddetto "Regolamento di Sicurezza e dei Servizi Marittimi del Porto di Taranto":

- 1) Una copia della presente autorizzazione deve essere consegnata, affinché venga presa cognizione di eventuali consegne particolari, sia al conducente dell'autobotte rifornitrice che al Capo Squadra del servizio integrativo antincendio, sia esso dei VV.F. che di ditta privata all'uopo autorizzata.
- 2) Senza l'autorizzazione le autocisterne non possono accedere in porto.
- 3) L'autobotte può recarsi sottobordo solo quando la nave è pronta a ricevere il rifornimento.
- 4) I conducenti non possono allontanarsi dai veicoli (artt. 80 e 84 Reg. Cod. Nav.) durante tutto il periodo della sosta e/o del rifornimento.
- 5) Ciascuna autobotte, con eventuale rimorchio, deve uscire dal porto immediatamente dopo aver effettuato il rifornimento;
- 6) La quantità di prodotto erogabile non può essere superiore a 30 tonnellate per ogni autobotte;
- 7) I distributori mobili devono essere ricollocati nelle apposite aree di sosta che saranno individuate dall'Autorità Portuale dove potrà esclusivamente avvenire il loro rifornimento a mezzo autobotte;
- 8) Le autobotti ed i loro rimorchi, ovvero i distributori mobili, devono essere in possesso di tutte le abilitazioni e le certificazioni previste per il trasporto di prodotti infiammabili;
- 9) Durante lo svolgimento delle operazioni di rifornimento deve essere assicurato – oltre al servizio di vigilanza a terra di cui all'articolo 70 del "Regolamento di Sicurezza e dei Servizi Marittimi del Porto di Taranto", il servizio di vigilanza antincendio a mezzo di personale di bordo;
- 10) Durante lo svolgimento delle operazioni di rifornimento deve essere assicurato il servizio di "Prevenzione inquinamento da idrocarburi delle acque portuali" disciplinato dagli articoli 49 e seguenti del "Regolamento di Sicurezza e dei Servizi Marittimi del Porto di Taranto" e dall'Ordinanza n°73/99 in data 08 aprile 1999 di questa Capitaneria di Porto.
- 11) Le unità navali intente ad operazioni di rifornimento devono tenere a riva il segnale "B" del Codice Internazionale dei segnali o una luce rossa per il periodo notturno;

- 12) Tutti gli scarichi dei fuochi di bordo, compresi quelli della cucina, ed i motori devono essere provvisti di parascintille;
- 13) Tra l'autobotte, ovvero il distributore mobile, e la nave deve essere stabilita la equipotenzialità elettrica attraverso idonei collegamenti di massa;
- 14) Nella zona interessata dal rifornimento e per tutta la durata, non devono essere effettuati lavori con fiamme libere di qualsiasi natura o che generino comunque scintille o produzione di calore;
- 15) Per tutta la durata del rifornimento intorno alla nave ed all'autobotte, ovvero distributore mobile, per un raggio di metri 20 non devono essere presenti altri automezzi, mezzi di sollevamento (gru, carrelli elevatori, etc.), natanti o persone estranee. La zona interessata deve essere opportunamente transennata e segnalata con un cartello indicante "PERICOLO – VIETATO FUMARE E FARE USO DI FIAMME LIBERE";
- 16) Nei pressi delle tubazioni impiegate per il rifornimento devono essere collocati a cura della ditta incaricata del rifornimento, due estintori a schiuma della capacità non inferiore a litri 10 ed un secchio di sabbia con attrezzi per lo spandimento della sabbia stessa;
- 17) Le operazioni di rifornimento devono essere effettuate sotto il diretto controllo di un ufficiale della nave all'uopo designato, per l'applicazione delle disposizioni richiamate dal presente regolamento. Il conducente dell'autobotte deve rimanere sempre presente sul posto per tutta la durata delle operazioni, pronto ad attuare con immediatezza tutti i provvedimenti necessari in caso di emergenza;
- 18) Se il bunker è contenuto in motrice e rimorchio, si deve provvedere all'iniziale scarica dal rimorchio che, quando vuoto, deve essere allontanato dalla zona di rifornimento e parcheggiato nell'area appositamente individuata. Il rifornimento può successivamente proseguire con la scarica del bunker direttamente dall'autobotte;
- 19) Le tubazioni di carico devono essere in ottimo stato e di caratteristiche conformi ai requisiti di legge richiamati all'articolo 62 del Regolamento di Sicurezza e dei Servizi Marittimi del Porto di Taranto;
- 20) L'autobotte deve essere munita di reti parascintille alle tubazioni di scarico del motore, dotata di adeguata messa a terra per le scariche elettrostatiche, di pompa di tipo idoneo ed antideflagrante e di almeno n. 2 estintori di tipo omologato;
- 21) Durante le operazioni di rifornimento in ore notturne devono essere garantiti, nei punti di attacco delle manichette e lungo il percorso delle manichette stesse, i valori di illuminamento di 10 lux;
- 22) Durante il rifornimento la nave deve sospendere le operazioni commerciali;
Eventuali deroghe in merito possono essere concesse purché non costituiscano pericolo per le operazioni di rifornimento. Ai fini di tale valutazione la Capitaneria di Porto si riserva la facoltà di valutare eventuali richieste corredate di piano di sicurezza sottoscritto dal Comando di bordo della nave, dalla Ditta rifornitrice, dal responsabile per la sicurezza del terminal e dal datore di lavoro dell'impresa portuale, riservandosi di acquisire i pareri del chimico di porto, dei Vigili del Fuoco e dell'Autorità Portuale di Taranto;

Si ricorda, inoltre, l'obbligo di cui all'art. 78 del Regolamento di Sicurezza e dei Servizi Marittimi del Porto di Taranto relativo a:

- Il Comandante della nave rifornita è tenuto a comunicare via radio alla Centrale Operativa l'inizio ed il termine delle operazioni stesse.

Le presente autorizzazione ha validità esclusivamente qualora il Comandante della nave da rifornire abbia sottoscritto – *prima dell'inizio delle operazioni* – la seguente dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 79 del Regolamento di Sicurezza e dei Servizi Marittimi del Porto di Taranto, con la quale prende visione delle prescrizioni impartite da questa Autorità Marittima. La dichiarazione (costituente parte integrante della presente autorizzazione) deve essere tenuta a disposizione a bordo nel caso di tutta l'operazione e restituita successivamente alla Sezione Tecnica.

Taranto,

d'ordine
IL CAPO SEZIONE TECNICA

DICHIARAZIONE DEL COMANDANTE DELLA NAVE DA RIFORNIRE

Il sottoscritto _____ Comandante della M/_____
di bandiera _____, vista l'autorizzazione in data _____

DICHIARA

- Di essere a conoscenza delle disposizioni generali contenute nel Capo IX del Regolamento di Sicurezza e dei Servizi Marittimi del Porto di Taranto e delle altre disposizioni in materia di sicurezza del porto di Taranto;
- Che gli impianti antincendio di bordo sono pienamente efficienti e che gli stessi saranno attivati (manichette stese ed in pressione, estintori in loco, sabbia o prodotto similare in loco, ecc.) prima dell'inizio del rifornimento.
- Il responsabile dell'operazione e della Vigilanza antincendio/antiquinamento a bordo è il (indicare la qualifica a bordo) _____ Sig. _____.
- Che le operazioni saranno iniziate alle ore _____.

Taranto,

timbro e firma del comandante della nave